

- In questo numero:
- REATI FALLIMENTARI: VALUTAZIONE BENI AZIENDALI DA PARTE DI UN PERITO
- IRPEF: DEDUCIBILITA' RIMBORSI CHILOMETRICI CORRISPOSTI AGLI ASSOCIATI
- IVA: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN OPERAZIONI DI LEASE-BACK
- IIDD: PERDITE SU CREDITI – ELEMENTI DI PROVA DELL'INSOLVENZA DEL DEBITORE
- PLANIMETRIE CATASTALI: CONSULTAZIONE ONLINE ANCHE PER I COLLABORATORI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI
- PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL “NUOVO PATENT BOX”

### REATI FALLIMENTARI: VALUTAZIONE BENI AZIENDALI DA PARTE DI UN PERITO

---

La Cassazione, nella sentenza n. 680/2022, ha precisato che risponde del reato di **bancarotta semplice** (art. 217, comma I, n. 3, e art. 224 del R.D. n. 267/1942) il perito che, **sopravalutando** per colpa i **beni di una società**, pur senza aggravarne il dissesto, ne **ritardi la dichiarazione di fallimento**. Dovrebbe invece collocarsi nell'alveo della ben più grave ipotesi di cui all'art. 223, comma II, n. 2 del R.D. n. 267/1942, che punisce l'aver causato il dissesto per il tramite di operazioni dolose, la **medesima condotta** che, supportata da un **dolo, quantomeno eventuale, aggravi il dissesto** della società.

### IRPEF: DEDUCIBILITA' RIMBORSI CHILOMETRICI CORRISPOSTI AGLI ASSOCIATI

---

La Cassazione (sentenza n. 776 del 12.1.2022) ha giudicato sulla **deducibilità** dei **rimborsi chilometrici** corrisposti da un'**associazione professionale** ai **propri associati** per l'utilizzo dell'**auto personale** nella visita ai clienti. Mentre per l'Agenzia delle Entrate la deducibilità di tali rimborsi deve sottostare alle limitazioni previste dall'art. 164 del TUIR, **secondo la Cassazione** tale deducibilità **spetta** in modo **integrale**, derivando il rimborso da **specifiche trasferte esclusivamente lavorative**, e quindi pienamente rientranti nell'**inerenza** alla produzione del reddito dell'associazione. Anche se la sentenza, secondo la dottrina, risulta pienamente condivisibile, le conclusioni dei giudici in parola poggiano più su un'**interpretazione** del citato **art. 164**, che sul contenuto letterale dello stesso articolo.

### IVA: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN OPERAZIONI DI LEASE-BACK

---

Con la risposta ad interpello n. 956-2754 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ribadisce l'obbligo di **applicazione dell'IVA** ad ognuno dei singoli atti che compongono l'operazione di **<sale and lease back>**: cessione dell'immobile, locazione finanziaria e riscatto. Per la **Cassazione**, invece (sentenza n. 11023/2021 e ordinanza n. 18333/2021) una vendita nell'ambito di un'operazione di **<sale and lease back>** **non costituirebbe**, ai fini IVA, una **cessione di beni**, in virtù della complessa ed unitaria operazione negoziale, con **causa concreta finanziaria** (aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore). La difformità interpretativa tra Agenzia e Cassazione interessa anche il **trattamento contabile** della **plusvalenza** derivante dalla cessione del bene alla società di **leasing**: **secondo l'Agenzia** (circolare n. 38/E/2010, paragrafo 1.5) deve essere **tassata nell'esercizio della cessione**, salva l'opzione per la tassazione in quote costanti (art. 86, comma IV, del TUIR), mentre **per la Cassazione** (sentenza n. 15024/2020 e n. 11023/2021) deve essere ripartita sulla **durata del contratto** di **leasing**, come previsto dai **principi contabili nazionali**.

### IID: PERDITE SU CREDITI - ELEMENTI DI PROVA DELL'INSOLVENZA DEL DEBITORE

---

La Cassazione, con la sentenza n. 1147 del 17.1.2022, ha indicato **nuovi elementi <certi e precisi>** che legittimano la deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori, diversi da quelli assoggettati a procedure concorsuali. Tra essi i giudici hanno citato: - la **dimostrazione**, sulla base di idonea documentazione e a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, che il debitore si trova nell'impossibilità di adempiere per un'**oggettiva situazione di illiquidità** finanziaria e incapienza patrimoniale, e che pertanto è **sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive**; quanto premesso **desunto**: -dalle **relazioni negative** rilasciate dalle **agenzie di recupero crediti** (art. 115 del TULPS), in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero, con **indicazione dell'attività**

**svolta** per recuperare tale credito e le **motivazioni** per cui l'**inesigibilità** sia divenuta **definitiva**; oppure, -dalle **lettere dei legali** incaricati della riscossione del credito; - documenti attestanti l'**esito negativo** di **azioni esecutive** attivate dal creditore (ad esempio, verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una **valutazione complessiva** della **situazione** economica e patrimoniale **del debitore**, assoluta e definitiva; - la **persistente assenza del debitore**, ai sensi dell'art. 49 del Codice civile.

### **PLANIMETRIE CATASTALI: CONSULTAZIONE ONLINE ANCHE PER I COLLABORATORI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI**

---

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato il 17 gennaio scorso, sul proprio sito, che sono state attivate **nuove modalità** che consentono l'**accesso** alle **planimetrie catastali** anche ai **collaboratori dei professionisti abilitati** ai servizi telematici di presentazione documenti. A tal fine i collaboratori devono essere in **possesso di delega** e specifica **abilitazione al servizio**. Nella sezione <Visura della planimetria *online*>, l'Amministrazione finanziaria specifica che i professionisti che possono utilizzare il servizio sono: - i tecnici abilitati alla presentazione telematica degli **atti di aggiornamento catastale** o ad **adempimenti** connessi alla **stipula di atti relativi a un immobile** e **incaricati** da uno dei titolari di diritti reali sull'immobile o dall'autorità giudiziaria; - i **notai** incaricati a **stipulare atti relativi all'immobile**. In attuazione del provvedimento 11.2.2021, l'accesso al servizio di consultazione delle planimetrie è consentito **anche** per **altri atti o attività concernenti l'immobile**, purché insiti **nell'incarico conferito da parte di soggetto legittimato**.

### **PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL "NUOVO PATENT BOX"**

---

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.2.2022, sono state definite le disposizioni attuative del "nuovo regime del Patent box", vale a dire la super deduzione del 110% introdotta dall'art. del DL 146/2021 relativa a brevetti, software e modelli di design. Il provvedimento individua i **soggetti** che possono esercitare la nuova opzione, precisando che i soggetti titolari di reddito d'impresa devono rivestire la qualifica di **"investitore"**, sostenendo i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Con riguardo alle **attività rilevanti**, il provvedimento fa riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica come definite dal DM 26.5.2020 (relativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo), nonché alle attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali. Le **spese agevolabili** a cui applicare la maggiorazione del 110% sono quelle direttamente impiegate nello svolgimento delle attività rilevanti e comprendono le spese per il personale, le quote di ammortamento, la quota capitale dei canoni di leasing finanziario, i canoni di locazione operativa, le spese per i servizi di consulenza, le spese per materiali e forniture. Le spese rilevano ai sensi dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse. Infine, il provvedimento specifica che il **documento** da predisporre e conservare per la disapplicazione delle sanzioni in caso di recupero dell'agevolazione (la c.d. **"penalty protection"**) deve prevedere una sezione in cui sia descritto nel dettaglio il contribuente e una sezione in cui si dia evidenza della base del calcolo dell'agevolazione.